

**Assicurazione a vita intera, a premio unico
e a premi ricorrenti facoltativi e prestazioni direttamente
collegate al valore delle quote di fondi interni**



**INTESA SANPAOLO
VITA**
Dublin Branch

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)**

Impresa che realizza il prodotto: Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch

Prodotto: Prospettiva Dublin Branch

Tipologia: contratto *unit-linked* (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento: 19 ottobre 2024. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - nel seguito "Compagnia" - è **Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**, Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

La sede legale è in Corso Inghilterra, n. 3 - 10138 Torino, Italia.
Gli uffici amministrativi sono in Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano, Italia.
Telefono +39 02.30511 - Fax +39 02.3051.8188

Il sito internet è: www.intesasanpaolovita.it
L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata è: comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17260 del 15 ottobre 1987 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1987.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è stata costituita a Bologna in data 23 dicembre 1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066.

Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch (nel seguito la Branch) è la sede secondaria di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede nella Repubblica di Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin - D01 8KF1 che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito e mantenuto presso IVASS al numero 1.00066.

Situazione patrimoniale della Compagnia

Dati dell'ultimo bilancio d'esercizio (anno 2023) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Patrimonio netto: 4.362,13 milioni di euro, di cui:
- capitale sociale: 320,42 milioni di euro;
- totale delle riserve patrimoniali: 4.041,71 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.intesasanpaolovita.it/it/chi-siamo/dati-finanziari/solvency-ii.

Di seguito alcuni dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili a copertura del SCR	Fondi propri ammissibili a copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
3.262,0 milioni di euro	1.467,9 milioni di euro	8.384,4 milioni di euro	7.514,1 milioni di euro	257%

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Nel presente contratto il contraente, cioè il titolare del contratto può essere:

- una persona fisica residente in Italia, ed in questo caso coincide con l'assicurato, ossia la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
- una persona giuridica con sede legale in Italia.

Le prestazioni previste dal contratto sono collegate al valore delle quote di uno o più fondi interni scelti liberamente dal contraente in cui sono investiti i premi versati dal contraente e dipendono quindi dal valore di tali quote.

Pertanto, la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.

Il contratto prevede la seguente prestazione:

Prestazione in caso di decesso dell'assicurato

In caso di decesso dell'assicurato, la Compagnia riconosce ai beneficiari designati una prestazione determinata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso e agli anni trascorsi dalla decorrenza del contratto alla data del decesso dell'assicurato, ferme le limitazioni descritte alla sezione "Ci sono limiti di copertura".

• 1. Età dell'assicurato al momento del decesso pari o inferiore a 80 anni

a) Decesso dell'assicurato entro i primi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto:

la Compagnia corrisponderà ai beneficiari designati il maggior importo tra:

- la somma dei premi versati, al netto dei premi corrispondenti alle operazioni di riscatto parziale e prestazioni di decumulo e
- il controvalore totale delle quote collegate al contratto incrementato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'assicurato alla data del decesso, come riportato nella tabella sottostante.

Nel caso in cui l'importo dovuto fosse la somma dei premi pagati, l'importo dell'integrazione fino al raggiungimento della somma dei premi pagati al netto dei premi eventualmente riscattati e delle eventuali prestazioni di decumulo, non potrà essere superiore a 700.000,00 euro. Il limite di integrazione vale per tutti i prodotti emessi dalla Branch dopo l'11 dicembre 2023 che prevedono detta integrazione e che abbiano il medesimo assicurato.

Nel caso la somma delle integrazioni tra i vari contratti aventi il medesimo assicurato superi il limite di 700.000,00 euro, le sole integrazioni verranno ridotte proporzionalmente a livello di polizza, fino al raggiungimento di tale limite.

b) Decesso dell'assicurato dopo i primi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto:

la Compagnia corrisponderà ai beneficiari il controvalore totale delle quote collegate al contratto incrementato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'assicurato alla data del decesso, come riportato nella tabella sottostante.

• 2. Età dell'assicurato al momento del decesso superiore a 80 anni

La Compagnia riconosce ai beneficiari designati il controvalore totale delle quote presenti sul contratto incrementato di una maggiorazione pari allo 0,1%.

Per tutte le casistiche sopra indicate la maggiorazione caso morte è determinata come incremento percentuale in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, come riportata nella tabella sottostante, moltiplicata per il rapporto tra i premi residui investiti da più di sei mesi e il totale dei premi residui.

Età dell'assicurato al momento del decesso	Incremento percentuale
18 - 40 anni	25,00%
41 - 60 anni	12,50%
61 - 75 anni	5,00%
oltre 75 anni	0,10%

In ogni caso, l'incremento percentuale della prestazione assicurata non può superare l'importo di 50.000,00 euro per ogni persona assicurata, indipendentemente dal numero di contratti Prospettiva Dublin Branch relativi al medesimo assicurato. Nel caso in cui l'incremento percentuale superi il limite di 50.000,00 euro, i vari incrementi percentuali verranno ridotti proporzionalmente a livello di polizza, fino al raggiungimento di tale limite.

È prevista la possibilità per il contraente di chiedere in corso di contratto le seguenti operazioni:

Piano di premi ricorrenti

Al momento della sottoscrizione del modulo di proposta e in ogni momento successivo alla data di decorrenza del contratto, il contraente può attivare un piano di premi ricorrenti. La frequenza del versamento del premio è esclusivamente mensile per un importo minimo pari a 50,00 euro e massimo pari al 10% del premio unico. L'importo del premio ricorrente non può essere successivamente modificato dal contraente.

L'attivazione del piano deve essere effettuata rivolgendosi all'intermediario presso cui ha sottoscritto la proposta oppure inviando una richiesta scritta indirizzata alla Branch. L'attivazione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di richiesta presso l'intermediario o dalla data di pervenimento della richiesta scritta presso la Branch. Il piano di premi ricorrenti non può essere attivato se il contraente ha attivato l'opzione di decumulo e su fondi che prevedono solo una finestra di collocamento.



Quali sono le prestazioni?

Decumulo

Il contraente ha la facoltà di attivare l'opzione di decumulo trascorsi tre anni dalla data di decorrenza del contratto a condizione che:

- non sia attivo il piano di premi ricorrenti;
- il controvalore della polizza, al momento della richiesta di attivazione sia almeno pari a 50.000,00 euro;
- ci sia almeno un premio residuo investito da più di 3 anni.

L'opzione di decumulo prevede l'erogazione di prestazioni attraverso il disinvestimento di quote in maniera proporzionale dai fondi interni collegati al contratto.

Il contraente, al momento dell'attivazione, può scegliere una frequenza di erogazione della prestazione di decumulo annuale, semestrale o mensile.

Il beneficiario della prestazione di decumulo è il contraente.

Il capitale oggetto di decumulo verrà determinato alla data di attivazione del decumulo ed è pari al totale dei premi residui che, a tale data, risulteranno investiti da più di 3 anni.

Il contraente, al momento dell'attivazione, può scegliere una frequenza di erogazione della prestazione di decumulo annuale, semestrale o mensile. A prescindere dalla frequenza scelta dal contraente, l'ammontare minimo della prestazione di decumulo non deve essere inferiore a 50,00 euro e non superiore a:

- **EROGAZIONE ANNUALE:** al 25% del capitale di decumulo calcolato alla data di attivazione dell'opzione;
- **EROGAZIONE SEMESTRALE:** al 13% del capitale di decumulo calcolato alla data di attivazione dell'opzione;
- **EROGAZIONE MENSILE:** al 2% del capitale di decumulo calcolato alla data di attivazione dell'opzione.

Le prestazioni di decumulo potranno essere erogate fino a raggiungere un ammontare massimo pari all'80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il controvalore delle quote al momento dell'attivazione. Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di decumulo, l'opzione viene automaticamente disattivata. In ogni caso, l'opzione si disattiva automaticamente in caso di pervenimento presso la Branch del certificato di morte dell'assicurato o nel caso in cui la polizza venga data in pegno.

Il contraente può anche disattivare l'opzione di decumulo. La disattivazione avrà effetto a partire dal mese successivo al pervenimento della richiesta.

L'attivazione o disattivazione dell'opzione di decumulo può essere richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure inviando richiesta scritta alla Branch.

La comunicazione di attivazione o disattivazione dell'opzione di decumulo dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto necessaria.

Se l'opzione di decumulo è stata disattivata, non potrà più essere riattivata successivamente.

La Compagnia si riserva in caso di decesso dell'assicurato, la facoltà di agire per il recupero delle eventuali prestazioni di decumulo pagate e non dovute al contraente.

Switch volontario

Trascorsi trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'assicurato sia in vita, il contraente può richiedere, sottoscrivendo il modulo disponibile presso la banca intermediaria, di trasferire in tutto o in parte le quote investite in uno o più fondi ad altri fondi diversi da quelli scelti in precedenza.

Le informazioni di dettaglio sui fondi interni sono riportati nei rispettivi regolamenti allegati al contratto e nella pagina prodotto sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaolovita.it).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La prestazione in caso di decesso dell'assicurato viene pagata qualunque sia la causa e senza limiti territoriali.



Ci sono limiti di copertura?

Carenza: se il decesso dell'assicurato si verifica nei primi sei mesi ("periodo di carenza") dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia paga una somma pari al solo controvalore totale delle quote collegate al contratto senza alcuna maggiorazione.

Limitazioni

La Compagnia pagherà solo il controvalore delle quote collegate al contratto nel caso in cui il decesso si verifichi per una delle seguenti ipotesi:

- dolo del contraente e/o dell'assicurato e/o beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a reati dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

Inoltre, tale prestazione è prevista anche qualora il decesso dell'assicurato si verifica:

- entro i primi 5 anni dalla decorrenza del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata;
- entro i primi due anni dalla decorrenza del contratto per suicidio.

Limitazioni della prestazione assicurata durante il periodo di carenza

Se il decesso dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza ma è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:

- a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica, pandemia;
- b) shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- c) infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;

la Compagnia paga ai beneficiari designati il controvalore delle quote calcolato secondo le regole previste nella sezione della "prestazione caso morte dell'assicurato" al punto 1 e al punto 2 considerando solo l'età dell'assicurato se inferiore o superiore agli 80 anni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: in caso di decesso dell'assicurato, per il pagamento della prestazione assicurata, il/i beneficiario/i deve/devono presentare:

- richiesta di pagamento firmata da ciascun beneficiario anche disgiuntamente; sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaolovita.it) è reperibile un esempio di modulo, a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale o copia autentica del certificato di morte dell'assicurato o altro documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale) con indicazione del luogo e della data di nascita o del codice fiscale e la causa del decesso;
- dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e sottoscritta da ciascun beneficiario;
- indirizzo completo di ciascun beneficiario, comprensivo di ogni dato di contatto utile;
- in presenza di categoria particolari di dati personali (quali per esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche/psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei beneficiari, a cui tali dati personali si riferiscono, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Utile per te";
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FACTA/CRS/DAC2 e DAC6 compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- se la richiesta di pagamento riguarda somme destinate a beneficiari minori o incapaci, copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del giudice tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Altra documentazione	
	In caso di designazione nominativa dei beneficiari	In caso di designazione non nominativa dei beneficiari
	<p>In caso di testamento/i</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che l'assicurato sia morto lasciando uno o più testamenti, indicante: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi del/i testamento/i; - che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto lasciando testamenti e che essi siano gli unici conosciuti, validi e non impugnati; - gli estremi del/i testamento/i; - quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
<p>In assenza di testamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto senza lasciare testamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto senza lasciare testamenti e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire. 	
<p>Sul sito della Compagnia (www.intesasanpaolovita.it) è reperibile uno schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per facilitarne la compilazione.</p> <p>I beneficiari possono inoltrare la richiesta di liquidazione, completa della documentazione necessaria,</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite la banca intermediaria oppure • inviando richiesta scritta alla Branch con lettera raccomandata A/R indirizzata a: <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch 1st Floor, International House 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano</p>		
<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile). La Compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).</p>		
<p>Erogazione della prestazione: tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la Branch di tutti i documenti richiesti. Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla Compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).</p>		
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non rilevanti.	



Quando e come devo pagare?

Premio

Premio unico e premi aggiuntivi: importi e limiti

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico di importo non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 1.000.000,00 di euro.

Il contraente può effettuare versamenti aggiuntivi, a partire dal primo sabato successivo alla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'importo di ciascun versamento aggiuntivo sia almeno pari a 500,00 euro.

La Compagnia si riserva la facoltà di sospendere la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, tramite una comunicazione inviata dalla Branch ai contraenti con almeno 60 giorni di preavviso dalla sospensione. Successivamente la Compagnia potrà ripristinare questa facoltà sempre tramite una comunicazione inviata dalla Branch ai contraenti.

Il contraente, sia in sede di sottoscrizione della proposta che in corso di contratto, può attivare un piano di premi ricorrenti mensile per un importo minimo pari a 50,00 euro e massimo pari al 10% del premio unico. La frequenza del versamento è esclusivamente mensile e l'importo del premio ricorrente scelto non può essere successivamente modificato dal contraente salvo in caso di sospensione e successiva riattivazione del piano.

Limiti al versamento del premio

Il limite massimo di 1.000.000,00 di euro si applica anche in corso di contratto alla somma dei premi versati comprensiva del premio unico degli eventuali premi aggiuntivi e/o premi ricorrenti, al netto dei premi corrispondenti alle eventuali operazioni di riscatto parziale e/o prestazione di decumulo (c.d. cumulo netto).

Incremento percentuale del premio: al beneficiario caso morte di una polizza della Branch o della Compagnia che, nei sei mesi successivi alla data di liquidazione della prestazione, sottoscrive il contratto o effettui un versamento aggiuntivo su un contratto della Branch contenente la presente clausola, è riconosciuto un incremento percentuale del premio versato.

L'incremento percentuale è pari allo 0,60% del premio versato ripartito proporzionalmente nei fondi scelti dal contraente al momento dell'operazione di emissione della polizza o di versamento aggiuntivo.

L'incremento percentuale non è previsto nel caso in cui la prestazione liquidata al beneficiario derivi da una delle seguenti tipologie di prodotto della Branch o della Compagnia:

- forme pensionistiche complementari;
- polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
- polizze di rendita;
- polizze collettive.

Inoltre, non è previsto nel caso in cui il beneficiario caso morte è una persona giuridica.

L'incremento percentuale è riconosciuto una sola volta per ogni pagamento ricevuto in qualità di beneficiario caso morte. In ogni caso l'importo versato a titolo di premio unico o di versamento aggiuntivo non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto dalla liquidazione.

La Compagnia si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'incremento percentuale.

La Compagnia nel caso in cui riscontrasse, anche dopo il versamento del premio, che il contraente aveva diritto ad ottenere l'incremento percentuale, integrerà l'importo del premio attribuendo l'incremento percentuale inizialmente non riconosciuto. L'incremento percentuale verrà ripartito proporzionalmente secondo l'allocatione dei fondi al momento in cui tale incremento viene riconosciuto.

Mezzi di pagamento dei premi

Il pagamento dei premi deve essere effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso l'intermediario del contratto. La data valuta di addebito al contraente è pari alla data di investimento del premio. L'estratto conto bancario costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza).

Nel caso in cui il contraente sia impossibilitato a effettuare versamenti aggiuntivi tramite addebito sul conto corrente, può contattare il servizio clienti della Compagnia (numero verde 800.124.124, pec servizioclienti@pec.intesanpaolovita.it) per ricevere tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento tramite bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al contraente. La causale di questo bonifico dovrà contenere esattamente i dati comunicati dal servizio clienti; in caso contrario la Compagnia rifiuterà il bonifico e il versamento non sarà accettato. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere messe a disposizione nel tempo dalla banca intermediaria o dalla Compagnia. Si precisa che il versamento aggiuntivo sarà investito in modo proporzionale sui fondi già posseduti dal contraente. L'estratto conto bancario costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza). Il contraente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.



Quando e come devo pagare?

Rimborso	Non applicabile.
Sconti	Non previsti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto è a vita intera, ciò significa che il contratto coincide con la vita dell'assicurato.</p> <p>Il contratto, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sottoscrizione della proposta da parte del contraente, si considera concluso a Dublino (Irlanda), quando la Branch, dopo aver valutato la proposta di assicurazione ricevuta dal contraente, accetta e investe il premio unico. Per confermare la conclusione del contratto, la Branch invia al contraente una lettera di conferma polizza, con le caratteristiche principali del contratto sottoscritto.</p> <p>La data di decorrenza, cioè il momento in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti è alle ore 24:00 del giorno in cui il premio unico viene investito da parte della Branch. La decorrenza del contratto coincide quindi con la data della sua conclusione.</p> <p>La data di investimento del premio e la corrispondente attribuzione di quote varia in funzione della modalità di sottoscrizione del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di sottoscrizione della proposta di polizza presso i locali dell'intermediario (offerta "in sede"), coincide con il mercoledì scelto dal contraente al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione. Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo. Se la proposta è sottoscritta di sabato, la Branch considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta; in caso di sottoscrizione della proposta di polizza fuori dai locali dell'intermediario (offerta "fuori sede") la data di investimento del premio con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è: <ul style="list-style-type: none"> uno dei due mercoledì scelto dal contraente a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, se la stessa è firmata tra il lunedì e il mercoledì; il mercoledì della terza settimana a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza se la stessa è firmata tra il giovedì e il sabato. <p>Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo;</p> in caso di sottoscrizione tramite "internet banking" la data di investimento del premio unico con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è: <ul style="list-style-type: none"> uno dei tre mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla settimana successiva se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal lunedì al mercoledì; uno dei due mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla seconda settimana successiva se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal giovedì al sabato. <p>Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento sopra definita. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.</p> <p>Il contratto si estingue se si verifica uno dei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> recesso; morte dell'assicurato; riscatto totale; riduzione a zero del numero complessivo delle quote collegate al contratto.
Sospensione	Non applicabile.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Il contraente può revocare la proposta di assicurazione fino a quando il contratto non è concluso sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario del contratto oppure inviando richiesta scritta alla Branch mediante lettera raccomandata A/R a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch 1st Floor, International House 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano</p> <p>In questo caso, la Branch restituisce al contraente il premio eventualmente già incassato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel modulo di proposta. La comunicazione di revoca della proposta di polizza dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione richiesta.</p>
Recesso	<p>Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza, sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario del contratto, oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch 1st Floor, International House 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano</p> <p>Le parti sono libere da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del recesso. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello di ricezione da parte della Branch della raccomandata.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o del modulo sottoscritto presso l'intermediario del contratto, la Branch pagherà il controvalore delle quote investite nel/i fondo/i interno/i.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione richiesta.</p> <p>Esclusivamente in caso di sottoscrizione “fuori sede”, l'efficacia della proposta di polizza è sospesa per la durata di 7 giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa (periodo di sospensiva). Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, l'efficacia della proposta di polizza è sospesa fino al primo giorno lavorativo successivo. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.</p> <p>Il contraente durante questo periodo può recedere, esercitando il c.d. diritto di ripensamento, inviando, richiesta scritta con raccomandata A/R, datata e firmata con indicazione del numero della proposta di polizza, a:</p> <p style="text-align: center;">Italia Transazionale Diritto di ripensamento Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma</p> <p>oppure sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o dal consulente finanziario abilitato all'offerta “fuori sede”.</p>
Risoluzione	Non prevista.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di
riscatto e
riduzione

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, il contraente, purché l'assicurato sia in vita, può richiedere il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore di riscatto del contratto.

RISCATTO TOTALE

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote attribuite al contratto alla data di disinvestimento. Nel caso di richiesta inoltrata con modalità "in sede" o "fuori sede", il controvalore totale delle quote è determinato moltiplicando il numero di quote di ciascun fondo interno per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento. La data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva la ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo. Le richieste arrivate alla Branch il sabato, si intendono come pervenute il lunedì della settimana successiva.

In caso di richiesta di riscatto tramite "internet banking", la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato il mercoledì alla data di disinvestimento. Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

In seguito al riscatto totale, il contratto si estingue.

RISCATTO PARZIALE

Il riscatto parziale può essere effettuato a condizione che alla data di richiesta:

- il controvalore delle quote residue sul contratto, a seguito dell'operazione, è almeno pari a 1.000,00 euro.

Il contraente indica, nella richiesta di riscatto parziale, i fondi interni dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo.

La Compagnia si impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote oggetto di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.

In caso di operazione richiesta "in sede" o "fuori sede", il controvalore totale delle quote è determinato moltiplicando il numero di quote di ciascun fondo interno per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento. La data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva la ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate alla Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva.

In caso di richiesta di riscatto parziale tramite "internet banking", la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento. Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

In seguito al riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le quote non riscattate.

Si segnala che il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati per effetto:

- dei costi applicati;
- del possibile andamento negativo del valore delle quote;
- a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di eventuali prestazioni ricorrenti corrisposte a titolo di decumulo.

Il contratto non prevede alcuna riduzione delle prestazioni assicurate.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Richiesta di informazioni

Per avere informazioni sul valore di riscatto, il contraente può rivolgersi al servizio clienti al numero verde 800.124.124 oppure scrivere a uno dei seguenti recapiti:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - servizio clienti
Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano
Fax: +39 02.3051.8188
e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un cliente persona fisica di età compresa, alla sottoscrizione del modulo di proposta, tra i 18 e gli 80 anni compiuti, residente in Italia e persona giuridica avente sede legale in Italia, con esigenze assicurative e interessato a beneficiare dei vantaggi tipici dei prodotti assicurativi vita.

Il prodotto è inoltre rivolto a un cliente con:

- un livello di conoscenza teoria ed esperienza finanziaria pregressa almeno bassa;
- una capacità di sopportare le perdite finanziarie almeno moderata;
- un orizzonte temporale di investimento pari almeno a medio periodo.

Il prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Il rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali è subordinato all'investimento e il mantenimento dell'investimento in una o più delle opzioni di investimento di seguito indicate.

Opzioni di investimento classificate ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR:

Fondi interni:

Area ESG

- Profilo Base Db
- Profilo Standard Db
- Profilo Plus Db
- Capitale Attivo Base Db
- Capitale Attivo Standard Db
- Capitale Attivo Plus Db

Area Tematica

- Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db
- Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db

Tali opzioni di investimento classificate art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR rappresentano il 100% delle opzioni di investimento disponibili nel prodotto.

Specifiche informazioni relative alle caratteristiche ambientali e sociali sono reperibili, per ciascuna opzione di investimento sopra elencata, nell'informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR). Tale informativa ed ogni eventuale successivo aggiornamento è disponibile sul sito internet della Compagnia nella pagina del prodotto e/o nell'archivio prodotti.



Quali costi devo sostenere?

Le informazioni dettagliate sui costi sono riportate nel documento contenente le informazioni chiave (KID). In aggiunta a tali informazioni di seguito si riportano tutti i costi a carico del contratto:

- **Costi d'ingresso:** non previsti.

- **Costi di uscita: costi applicati in caso di riscatto**

Nella seguente tabella sono riportati i costi d'uscita dal contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento di ogni premio.

Periodo di tempo trascorso dall'investimento del premio	Costi di riscatto
Meno di un anno (*)	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni o più	0,00%

(*) Si applica solo nel caso di premi aggiuntivi e premi ricorrenti che vengono riscattati dopo il primo anno di polizza, per i quali è trascorso meno di un anno dalla relativa data di investimento.

Si precisa che ciascun premio ricorrente eventualmente versato successivamente al terzo anno dalla data di decorrenza del contratto, non è soggetto ai costi di riscatto sopradescritti.

- **Costi per le operazioni di switch**

Ogni anno solare è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20,00 euro.

- **Costi gravanti sui fondi interni**

Di seguito sono indicati i costi gravanti su ciascun fondo interno collegato al contratto selezionabile dal cliente.

a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun fondo interno, calcolata settimanalmente e prelevata dalla Compagnia mensilmente.

Di seguito sono indicate le commissioni di gestione specifiche per ciascuno dei fondi interni:

Fondo interno	Commissione annua di gestione
AREA ESG	
Profilo Base Db	1,40%
Profilo Standard Db	1,65%
Profilo Plus Db	1,90%
Capitale Attivo Base Db	1,40%
Capitale Attivo Standard Db	1,65%
Capitale Attivo Plus Db	1,90%
AREA TEMATICA	
Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db	1,65%
Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db	1,90%



Quali costi devo sostenere?

b) **Costi degli OICR sottostanti:** i costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR	0%
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR	
OICR del Gruppo	
Liquidità	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
OICR del Gruppo di case terze	
Liquidità	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissioni di performance* gravante sugli OICR	Massimo 30%

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento.

c) **Commissione di performance:** nella tabella si riportano i fondi interni per cui è prevista la commissione di performance e il relativo importo:

Fondo interno	Commissione di performance
Profilo Base Db Profilo Standard Db Profilo Plus Db Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db	20% dell'eventuale extra rendimento del fondo (overperformance)
Capitale Attivo Base Db Capitale Attivo Standard Db Capitale Attivo Plus Db	15% dell'eventuale extra rendimento del fondo (overperformance)

• **Costi di intermediazione:**

Voci di costo		Quota parte percepita in media dall'intermediario	
Costi una tantum	Costi di ingresso (costi gravanti sui premi)	0%	
	Costi di uscita (costi di riscatto)	0%	
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	-	
	Altri costi correnti (costi/commissioni di gestione)	Fondo interno: Profilo Base Db	50,1%
		Fondo interno: Profilo Standard Db	62,1%
		Fondo interno: Profilo Plus Db	65,7%
		Fondo interno: Capitale Attivo Base Db	55,4%
		Fondo interno: Capitale Attivo Standard Db	63,6%
		Fondo interno: Capitale Attivo Plus Db	65,7%
		Fondo interno: Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db	63,5%
Fondo interno: Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db		67,3%	



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il valore unitario delle quote dei fondi interni collegati al contratto nelle quali sono convertiti i premi versati in base alla scelta del contraente è determinato secondo i tempi e le modalità disciplinati nei rispettivi regolamenti.

Il valore delle quote dei fondi interni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, di conseguenza il cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote. Il controvalore delle quote dei fondi interni riconosciuto dalla Branch in caso di decesso dell'assicurato o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte degli importi investiti.

Sintesi dei principali rischi legati all'andamento del valore delle quote dei fondi interni:

- **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura e pertanto può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito;
- **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- **rischio connesso alla liquidità/liquidabili:** la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
- **rischio di cambio:** per i fondi interni in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;
- **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il cliente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione.

Integrazione dei fattori ESG

La Compagnia si è dotata di una politica per l'integrazione dei fattori di sostenibilità ESG nelle proprie scelte di investimento e la gestione dei rischi derivanti dall'esposizione a tali fattori. A tal fine la Compagnia adotta criteri di esclusione dal perimetro di investimento delle aziende ed emittenti operanti in settori "non socialmente responsabili" ed effettua un monitoraggio degli "emittenti critici" con un'elevata esposizione ai rischi di sostenibilità, che potrebbero anche avere un impatto sul rendimento del prodotto. È prevista inoltre l'esclusione degli emittenti che non rispettano le prassi di buona governance, valutate con riferimento alla presenza di strutture di gestione solide, alle relazioni con il personale, alla relativa remunerazione ed al rispetto degli obblighi fiscali.

Per "rischi di sostenibilità" si intendono i rischi connessi a un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Per maggiori informazioni si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito web della Compagnia www.intesasanpaolovita.it.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS o CONSOB	<p>In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza italiana competente in materia:</p> <p style="text-align: center;">IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p style="text-align: center;">CONSOB Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma Info su: www.consob.it</p>
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p> <p>La richiesta di mediazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Ufficio Affari Legali e Societari Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano Fax: +39 02.3051.8173 E-mail: comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it</p>
Negoziazione assistita (facoltativa)	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</p> <p>Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Vita relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.</p> <p>La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è ufficioreclami@pec.intesasanpaolovita.com.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Di seguito si riportano le informazioni relative al regime fiscale applicabile al contratto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente alla data di redazione del presente DIP aggiuntivo IBIP.</p> <p>Trattamento e detraibilità fiscale del premio Il premio versato sul contratto non è soggetto ad imposta sulle assicurazioni e non è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte Le somme corrisposte dalla Compagnia sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% applicata su una base imponibile determinata dalla differenza fra capitale maturato e premio versato. Poiché i rendimenti derivanti dai titoli di Stato (ed equiparati) continuano ad essere assoggettati al 12,5%, la stessa base imponibile è ridotta proporzionalmente in funzione dei rendimenti riferibili agli investimenti in titoli di Stato ed equiparati. L'aliquota effettiva di tassazione sarà, quindi, compresa tra il 12,5% e il 26% in base alla natura degli investimenti (titoli di Stato o diversi) collegati al contratto. In caso di morte dell'assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni.</p> <p>Imposta di bollo Sulla parte investita in quote dei Fondi Interni la Compagnia, con cadenza annuale (il 31 dicembre di ogni anno), calcola e memorizza un'imposta di bollo pari allo 0,2% del valore di riscatto della polizza. L'imposta complessivamente memorizzata verrà trattenuta solo al momento della liquidazione della polizza. Nell'anno in cui è effettuata la liquidazione della polizza, l'imposta di bollo è calcolata proporzionalmente ai giorni trascorsi, ossia "pro rata temporis" (da inizio anno fino al giorno di liquidazione della polizza).</p>
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE AL CONTRAENTE ENTRO IL 31 MAGGIO DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRÀ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.